



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. **1788/2025** promossa da:

MAURIZIO SAMORÌ

RICORRENTE

contro

INPS

RESISTENTE

Il Giudice dott. Chiara Zompi,
pronunciando a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.9.2025,
letti gli atti e udite le parti,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto in corso di causa, Samorì Maurizio ha chiesto all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, previa sospensione degli effetti del provvedimento INPS di ripetizione di indebito notificato ad esso ricorrente in data 18.5.2018, di ordinare in via d'urgenza all'ente previdenziale *“di astenersi da qualsiasi trattenuta o decurtazione sulla pensione del ricorrente, in assenza di titolo giudiziale, e comunque di certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito, sino alla definizione del giudizio di merito”*.

A supporto della sua domanda cautelare il ricorrente ha esposto:

- che, con diffida notificatagli in data 18.5.2018, INPS aveva richiesto la restituzione di somme (asseritamente indebitamente) percepite da esso ricorrente a titolo di NASpI nel periodo dal 26.11.2016 all'1.9.2017;
- di aver proposto avverso tale procedimento ricorso giudiziale, regolarmente notificato in data 10.7.2025, e tuttora pendente;
- che, nelle more del giudizio, INPS aveva autonomamente decurtato dalla sua pensione un quinto dell'importo lordo mensile, ovvero euro 335,29 su un totale di euro 1.690,92, in assenza di qualsiasi titolo esecutivo o provvedimento giudiziale che lo autorizzasse, e nonostante la contestazione della pretesa creditoria in sede giudiziale.

Ciò premesso, il ricorrente ha eccepito la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito dell'INPS, assumendo che, senza un titolo giudiziale (ad esempio, una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo), l'ente previdenziale non poteva autonomamente decurtare la pensione del debitore né poteva procedere unilateralmente alla compensazione.

Ha poi esposto di essere tenuto, in forza di provvedimento di omologa della separazione consensuale emessa dal Tribunale di Bologna, a corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 500 a titolo di mantenimento dei figli: pertanto, ha eccepito la illegittimità della compensazione di 1/5 della pensione anche sotto il profilo del *quantum*, poiché dall'importo da trattenere doveva essere decurtato l'importo mensile di euro 500,00 destinato al mantenimento dei figli.

Sotto altro profilo, ha lamentato che la decurtazione effettuata dall'INPS era illegittima in quanto effettuata in violazione del disposto dell'art. 545 c.p.c., come novellato nel 2022, a norma del quale è impignorabile la parte della pensione corrispondente al doppio dell'assegno sociale, con un minimo assoluto di € 1.000 mensili, e solo la parte eccedente può essere pignorata nei limiti di un quinto.

Nel costituirsi nella presente fase cautelare, l'INPS anzitutto ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR 639/1970, non avendo il ricorrente introdotto l'azione giudiziaria avverso il provvedimento di revoca della NASPI entro il termine di 1 anno dalla ricezione del provvedimento.

Nel merito, ha ribadito la sussistenza dell'indebito, sul rilievo che, con la sentenza n. 64/2018 del Tribunale di Bologna, era stata disposta la prosecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato, già stipulato dal ricorrente sino al 25 novembre 2016, sino al 30 giugno 2017, con ogni conseguenza anche relativa al trattamento economico: avendo quindi il ricorrente percepito il trattamento retributivo nel periodo in oggetto dal suo datore di lavoro, erano venuti meno i presupposti per il riconoscimento della Naspi.

Quanto poi alle modalità di recupero delle somme mediante trattenute sulla pensione del ricorrente, ha affermato che la compensazione era stata effettuata tenendo conto dei limiti di legge.

Ha contestato pertanto la sussistenza dei presupposti del *fumus* e del *periculum* e ha concluso per il rigetto del ricorso, sia nella fase cautelare che nel merito.

All'udienza del 2.9.2025, udite le parti, il giudice ha riservato la decisione.

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di Inps, di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza.

Ebbene, quanto all'applicabilità al caso di specie del termine di decadenza annuale ex art. 47 DPR n. 639/70, occorre rilevare come, in tema di ripetizione d'indebito sorto a seguito della revoca di una prestazione assistenziale di invalidità civile, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26845 del 25.11.2020, abbia avuto modo di precisare che non appare condivisibile l'affermazione dell'INPS secondo cui *“il provvedimento con cui alla parte odierna controricorrente è stato notificato l'indebito formatosi a seguito della revoca della prestazione assistenziale sarebbe esso stesso assoggettato al medesimo termine d'impugnazione a pena di decadenza: indipendentemente dalla possibilità di qualificare in termini stricto sensu provvedimento un atto del genere, la decadenza di cui all'art. 42, d.l. n. 269/2003, cit., riguarda infatti i «provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento di benefici», e dunque testualmente i provvedimenti con cui*

tali benefici vengono denegati o revocati, e non può viceversa estendersi all'atto con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, venga comunicata all'assistito la formazione di un qualche indebito, dal momento che l'eventuale indebito costituisce propriamente una conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla revoca del beneficio, che trova disciplina autonoma nel diverso e apposito sottosistema normativo che sovrintende alla sua ripetizione in materia assistenziale, siccome tratteggiato da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 1919 del 2018, 10642, 26036 e 31372 del 2019, 13223 del 2020). Ed è appena il caso di soggiungere che non si potrebbe concludere diversamente senza implicitamente dare dell'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, cit., un'interpretazione analogica che appare prima facie contrastante con il disposto dell'art. 14 prel. c.c.: secondo un insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni con le quali il legislatore sancisce una decadenza sono infatti di stretta interpretazione e la relativa fattispecie legale può dirsi realizzata in via di principio solo in presenza di una fattispecie concreta ad essa perfettamente corrispondente (così, in termini, Cass. n. 1245 del 1980; più di recente, nello stesso senso, v. Cass. nn. 20611 e 32154 del 2018)).

Alla luce del condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte, deve dunque ritenersi che gli indebiti costituiscano una conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla revoca dei benefici, che trovano una disciplina autonoma nel diverso e apposito sottosistema normativo che sovrintende alla sua ripetizione in materia assistenziale; ne consegue che l'applicazione delle norme di decadenza previste dalla legge anche alle cause di ripetizione d'indebito comporterebbe un'interpretazione analogica contrastante con il principio secondo cui le norme dettate in materia di decadenza sono di stretta interpretazione.

Del resto, alla medesima conclusione conduce l'esame delle norme decadenziali previste dall'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639.

Recita infatti la suddetta disposizione: *“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione; per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”*.

Come si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, i termini di decadenza ivi previsti si applicano a decorrere dalla data di presentazione della richiesta della prestazione pensionistica o di uno dei trattamenti rientranti nella gestione di cui all'art. 24 L. 1989, n. 88, e pertanto, se è palese la loro operatività con riguardo alle cause inerenti ai provvedimenti di rigetto della domanda di riconoscimento delle suddette prestazioni, non ne è possibile al contrario l'applicazione alle controversie riguardanti la ripetizione degli indebiti sottostanti, salvo incorrere nel divieto di interpretazione analogica stabilito in tema di decadenza.

Nel caso di specie, la domanda di indennità di disoccupazione presentata dal ricorrente è stata originariamente accolta dall'INPS, con conseguente liquidazione della prestazione.

Solo in seguito, con la successiva comunicazione di indebito datata 18.5.2018, l'INPS ha chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di Naspi in quanto asseritamente non dovute; ma rispetto a tale comunicazione, come sopra osservato, non è applicabile il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47 cit..

Venendo dunque al merito cautelare, si osserva, sotto il profilo del *fumus*, che le doglianze del ricorrente, in ordine alla illegittimità della decurtazione della pensione – a prescindere dalla ripetibilità delle somme ricevute a titolo di Naspi – non appaiono condivisibili.

Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, *"In tema di indebito previdenziale, l'Inps, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne' incide su di esso l'art 6 comma 11-quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153"* (Cass. n. 9001/03, conf. Cass. n. 206/16, 3648/19).

Nella specie, si versa in un caso di recupero di indebito previdenziale - avendo la Naspi natura di prestazione previdenziale non pensionistica (Cass.n. 11659 del 30/04/2024) - a mezzo di trattenuta sul trattamento pensionistico spettante al pensionato e di conseguenza INPS è tenuto, nell'effettuare la trattenuta, a rispettare i limiti di pignorabilità secondo quanto stabilito dall'art. 69 della legge n. 153 del 1969: occorre quindi, che la trattenuta non superi la misura del quinto dell'ammontare del trattamento e che venga fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Nel caso di specie, tali limiti appaiono *prima facie* rispettati, nel recupero rateale disposto dall'Inps a carico del Samorì, tant'è che nulla ha specificamente lamentato il ricorrente sul punto.

Piuttosto, il ricorrente ha lamentato che la trattenuta operata da INPS non rispetterebbe i (diversi) limiti previsti dall'art. 454 c.p.c., come novellato, che prevede specifici limiti di pignorabilità per le pensioni e gli altri assegni di quiescenza - consistenti (a seguito delle modifiche di cui all'art. 21-bis del D.L. 9.8.22 n. 115, convertito con mod. dalla legge n. 142/22) nel doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale con un minimo di Euro 1.000,00 - e che la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma del medesimo art. 545 c.p.c..

Senonché, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile n.26580/24), tale norma è applicabile quando la pensione viene aggredita da soggetti *diversi* dall'Istituto previdenziale, ovvero quando l'Inps agisca per crediti *diversi* dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in quest'ultimo caso, si applica la norma di favore per l'Inps di cui all'art. 69 della legge n. 153 del 1969, secondo cui, *"Le pensioni, gli assegni*

e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.”.

Ne discende che le modalità di esecuzione della trattenuta, in quanto tali, non sembrano, seppure nei limiti della *sommatoria cognitio* che caratterizza la presente fase cautelare, affetti da profili di illegittimità.

Venendo quindi al punto di diritto della lite, ossia alla ripetibilità della prestazione Naspi percepita dal Samorì negli anni 2016-2017, pare opportuno partire dall'analisi della peculiare vicenda sostanziale e processuale che ha coinvolto il ricorrente, vicenda che - per quanto interessa al caso oggetto della presente controversia - è così sintetizzabile:

- per l'anno scolastico 2016-2017, il ricorrente veniva inserito nella graduatoria per le supplenze a tempo determinato per gli operatori della scuola d'infanzia del Comune;
- per il suddetto anno scolastico, il Comune assegnava al ricorrente un incarico dal 1.9.2016 con termine al 25.11.2016;
- con ricorso del 6.10.2016, il Samorì impugnava l'apposizione del suddetto termine contestandone la legittimità e affermando che l'incarico avrebbe dovuto avere durata annuale;
- nelle more del giudizio, il ricorrente - diventato privo di occupazione a fronte della scadenza del termine - chiedeva ed otteneva l'erogazione della Naspi dal 26.11.2016 (giorno successivo alla fine dell'incarico) fino al 1.9.2017 (giorno in cui stipulava un contratto a tempo indeterminato con il Comune di Bologna);
- nel frattempo, con sentenza n. 64/2018 del 26.2.2018, il Tribunale di Bologna accertava l'illegittimità dell'apposizione del termine del contratto relativo all'anno scolastico 2016-2017, affermando il diritto del ricorrente ad un contratto fino al 30.6.2017 (invece che al 25.11.2016), con conseguente condanna al Comune del pagamento della corrispondente retribuzione non percepita dal ricorrente dal 26.11.2017 al 30.6.2017, oltre interessi e rivalutazione;
- a seguito della suddetta sentenza, il Comune di Bologna adempiva alla condanna e nell'aprile del 2018 corrispondeva al ricorrente quanto dovuto per il periodo dal 26.11.2017 al 30.6.2017, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in data 18.5.2018, l'INPS chiedeva la restituzione della NASPI versata per il periodo dal 26.11.2016 al 30.6.2017.

E' quindi pacifico che, relativamente al periodo dal 26.11.2016 al 30.6.2017, il ricorrente ha percepito sia la Naspi (correttamente erogatagli, all'epoca, dall'INPS, essendo il ricorrente disoccupato per intervenuta cessazione di contratto a termine) sia quanto dovutogli per le retribuzioni (successivamente versate dal datore di lavoro, nel 2018, a fronte dell'intervenuta sentenza del Tribunale di Bologna che, appunto, ha dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro e ha accertato il diritto del ricorrente ad un contratto fino al 30.6.2017 e alla percezione delle relative retribuzioni).

Così ricostruita la vicenda che ha coinvolto il ricorrente, deve quindi rilevarsi che, al di là di come si voglia qualificare la somma di denaro ricevuta dal ricorrente nell'aprile del 2018 (o come indennità risarcitoria, secondo la prospettazione di parte ricorrente, o come retribuzione, secondo la prospettazione di parte resistente), la richiesta di restituzione avanzata dall'INPS risulta *prima facie* rispettare quel principio di effettività della tutela che, anche alla luce della recente sentenza delle S.U. 23476/2025, deve animare la materia delle indennità legate allo stato di disoccupazione (e, dunque, anche la loro eventuale ripetibilità).

Come hanno da ultimo sottolineato le citate Sezioni Unite della Cassazione, infatti, *“I principi contenuti nell’art. 38 Cost., assorbiti dalle specifiche disposizioni di legge e dagli strumenti in discussione, danno evidente rilievo al requisito della disoccupazione involontaria quale condizione di fatto priva di ulteriori connotazioni, e soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio. Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione. Se tale risulta essere il senso della condizione considerata dalla disposizione costituzionale e dalle norme da essa discendenti, non può che tradursi, tale ratio, e con interpretazione fedele al dettato costituzionale, anche nelle tutele da apprestare. Queste non potranno che essere dirette a compensare l’assenza della retribuzione e così garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore”*.

Le Sezioni Unite hanno perciò invitato *“a porgere attenzione al dato concreto”* e a *“considerare la situazione de facto”* in cui versa il lavoratore, ancorando l'erogazione della NASPI al fatto che il lavoratore non abbia ricevuto il trattamento retributivo a lui dovuto.

Ed è proprio adottando tale impostazione animata dal principio di effettività che, anche nel caso di specie, sembra esserci un indebito, che giustifica la ripetibilità della Naspi.

Appare dunque legittima, quantomeno nei limiti della *sommatoria cognitio* che caratterizza la presente fase cautelare, la richiesta di restituzione della NASPI avanzata dall'INPS, posto che il lavoratore - per il periodo di tempo che va dal 26.11.2016 al 30.6.2017 - ha perso la necessità di sostegno al reddito, avendo ricevuto (seppure tardivamente) la retribuzione dovutagli.

Pertanto, va sottolineato anche che appare *prima facie* errata la prospettazione attorea che ritiene comunque sussistente lo stato di disoccupazione del ricorrente (a fronte della formale assenza di una ricostituzione del rapporto di lavoro).

Infatti, da una lettura complessiva della sentenza n. 64/2018 del Tribunale di Bologna, acquisita agli atti del giudizio, sembra emergere che, benché il tribunale non abbia espressamente ordinato la

ricostituzione del rapporto di lavoro fino al 30.6.2017, abbia in realtà inteso ottenere proprio tale effetto, disponendo, quale conseguenza dell'affermata illegittimità del termine al 25.11.2016, la condanna il resistente Comune di Bologna “*al riconoscimento del relativo punteggio a fini giuridici ed al pagamento in favore del ricorrente Samorì Maurizio della relativa retribuzione, con interessi e rivalutazione come da richiesta*”.

D'altro canto, al momento della pronuncia della citata sentenza 64/2018, non era possibile la condanna del Comune alla reintegra del lavoratore, essendo comunque già decorso il termine (legittimo) al 30.6.2017.

Non sembra quindi che il ricorrente colga nel segno quando qualifica come “*indennità risarcitoria*” (e non come retribuzione) le somme percepite dal lavoratore in adempimento alla sentenza di condanna, poiché il dispositivo della sentenza 64/2018, letto in conformità alle motivazioni, è chiaro sul punto: il Comune di Bologna è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente proprio della “*relativa retribuzione*” (a prescindere dal fatto che, come sopra ampiamente spiegato, alla luce degli ultimi approdi delle Sezioni unite della Cassazione, ciò che rileva ai fini della ripetibilità della NASPI è che il lavoratore abbia effettivamente ricevuto la somma di denaro a lui spettante per il periodo inizialmente coperto dall'indennità di disoccupazione, al di là di qualsiasi approccio formalistico legato a questioni qualificatorie del titolo in base al quale tale somma di denaro viene liquidata).

Sulla scorta delle ragioni che precedono, ritiene il giudicante che non sussista il *fumus* del diritto del ricorrente alla richiesta dichiarazione di illegittimità della pretesa restitutoria dell'INPS.

Per ragioni di completezza si osserva poi che, nella fattispecie, neppure pare sussistere l'ulteriore indefettibile presupposto del *periculum in mora*.

Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della sussistenza di tale presupposto della tutela cautelare, va dimostrato, concretamente e caso per caso, la ricorrenza di particolari condizioni e circostanze tali da non consentire tutela diversa da quella cautelare per il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile.

Tale pericolo non può discendere automaticamente da un qualunque atto datoriale assunto illegittimo, né dalla circostanza che il relativo giudizio ordinario è verosimile che verrà definito in tempi lunghi. Appare, di converso, più conforme al dettato normativo una valutazione del *periculum* che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, insuscettibili di valutazione in forma economica, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.

Per consentire una tale verifica è però indispensabile che in ricorso si indichino dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

Pertanto, chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere, sin dall'atto introduttivo, al fine di consentire un'adequata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed

irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto poi l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.

Applicando i predetti principi di diritto alla fattispecie sottoposta al vaglio del giudicante, deve evidenziarsi che, nella specie, come eccepito da parte resistente, manca qualsivoglia allegazione e prova dell'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo appaiono infatti del tutto generiche, ove si consideri che il Samorì nulla ha allegato in ordine alla sua complessiva situazione economica e finanziaria, alla eventuale percezione di altre fonti di reddito (che, secondo quanto allegato dalla difesa dell'INPS e non contestato da parte ricorrente, nel caso di specie consisterebbero in redditi da lavoro) e al suo complessivo patrimonio, né in merito alla sua attuale situazione familiare, onde comprovare la sussistenza di eventuali esigenze di ordine alimentare che non siano fronteggiabili diversamente nelle more del giudizio ordinario.

Inoltre, occorre rilevare che la perdita economica conseguente alla eventuale illegittimità delle trattenute è, per definizione, risarcibile per equivalente, di tal che il danno sarebbe pienamente emendabile, in caso di accoglimento del ricorso, dalla pronuncia di condanna dell'ente previdenziale al ripristino della pensione integrale e alla restituzione degli importi nelle more trattenuti.

A ciò si aggiunga che, come eccepito da INPS, l'entità delle trattenute applicate sulla pensione del ricorrente appare, dai cedolini allegati alla costituzione, decisamente inferiore all'importo (di €. 335,29) indicato in ricorso, attestandosi piuttosto su una somma compresa tra i 75 e i 135 euro mensili (vedasi cedolini pensionistici di luglio e agosto 2025, prodotti da INPS).

Le esposte considerazioni portano al rigetto del ricorso cautelare.

Spese al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro,
respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa da SAMORÌ MAURIZIO;
spese al merito.

Si comunichi.

Bologna, 08/09/2025

Il Giudice
dott. Chiara Zompi